

SCRITTURA PRIVATA

per vendita legna di castagno e altre latifoglie proveniente da taglio di piante secche di castagno nel complesso forestale La Calvana previsto nell'ambito dei lavori di cui alla perizia 733/14, su soprassuoli appartenenti al P.A.F. regionale in località Capo Sieve nel comune di Barberino di Mugello.

TRA

1) Dott. Agr. Giovanni Miccinesi, nato a Firenze il 15 gennaio 1956, in qualità di Dirigente delegato del Servizio Agricoltura e Foreste dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con sede in Borgo S. Lorenzo, Via P. Togliatti n. 45, codice fiscale n. 06207690485, d' ora in avanti indicata come "U.C.M.M."

E

2) Sig. XXXXXXXXXX XXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XX.XX.XXXX, legale rappresentante dell'impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XX (XX), via XXXXXXXXXXXXX n. XXXX, Partita IVA XXXXXXXXXXXXX d'ora in avanti indicata come "aggiudicataria".

PREMESSO

Che in seguito a gara pubblica, con determinazione dirigenziale n. XX del XX.XX.XXXX è stato approvato il verbale di gara del XX.XX.XXXX e sono stati aggiudicati alla ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXXXX n. XXXX, Partita IVA XXXXXXXXXXXXX, i lavori relativi a "Taglio di piante secche di castagno in località Capo Sieve". Gli interventi aggiudicati sono comprensivi dell'acquisto del materiale ricavato dal taglio di diradamento, secondo il seguente importo unitario offerto il materiale ritratto in sede di gara, IVA esclusa:

legna di castagno e di altre latifoglie € X,XX al quintale.

Le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1

La massa legnosa stimata oggetto della vendita è di circa

4.288 quintali di legna di castagno e di altre latifoglie.

La massa reale totale sarà determinata al termine del ritiro per mezzo delle cedole delle pesature dal personale di Vigilanza di questa U.C.M.M.. unitamente alla Ditta acquirente.

L'amministrazione garantisce al momento della consegna solo i quantitativi presenti in bosco, ma non garantisce lo stato fisico del materiale venduto, né la sua qualità commerciale.

ARTICOLO 2

Il corrispettivo stimato dei prodotti venduti ammonta ad un importo totale di € XX.XXX,XX oltre IVA di legge.

Anche il corrispettivo totale sarà stabilito definitivamente al termine del ritiro dei prodotti in base alle quantità realmente prelevate e determinate secondo le modalità previste all'articolo precedente.

ARTICOLO 3

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta aggiudicataria ha provveduto al pagamento anticipato del 40% dell'importo contrattuale stimato mediante bonifico bancario a favore della Unione Montana dei Comuni del Mugello acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze SPA – Agenzia di Borgo S.Lorenzo (FI) P.zza Martiri della Liberta, 6 - IBAN: IT 52 T 06160 37750 100000300006 .

ARTICOLO 4

La Ditta acquirente si impegna a:

- asportare il materiale dagli imposti ogniqualevolta agli imposti stessi ve ne sia una quantità

sufficiente al caricamento del mezzo e dovrà terminare entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di esbosco; nel caso di sospensione concordata con il personale della U.C.M.M., dovuta all'andamento meteorico o a cause di forza maggiore, verrà stabilito un nuovo termine per l'ultimazione del ritiro, contrariamente per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 100,00;

- a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ritiro, previa verifica da parte del personale di Vigilanza di questa U.C.M.M. unitamente alla Ditta acquirente, della massa ricavata;

- a provvedere, ogni volta che ritirerà il materiale, ad avvertire l'ufficio P.A.F. della U.C.M.M. per gli adempimenti di competenza tra i quali ricade la verifica del peso del materiale asportato e comunicando anche il numero di targa degli automezzi impiegati in modo da poter ottenere l'autorizzazione al transito sulle strade comunali di Barberino di Mugello;

ARTICOLO 4

La Ditta acquirente è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette o di terzi. In caso di infortunio ogni più ampia responsabilità ricadrà pertanto sulla Ditta acquirente restandone sollevata l'Amministrazione venditrice.

ARTICOLO 5

La Ditta acquirente è tenuta all'osservanza di quanto previsto negli atti di concessione e/o autorizzazione relativa all'oggetto del contratto, emessi dagli enti competenti e dalla normativa regionale e nazionale in materia forestale e paesaggistico ambientale nonché di quanto previsto dalle norme stabilite dal Codice della Strada o da Regolamenti e Ordinanze Comunali di Polizia Municipale.

ARTICOLO 6

L'acquirente eseguirà quanto occorre per il ritiro del materiale a propria cura e spese senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore. Dovrà essere cura degli incaricati del trasporto del materiale adottare, al momento opportuno, tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione provvedendovi a propria cura e spese. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla normativa del Codice Civile, alla legislazione forestale ed agli usi ed alle consuetudini vigenti in materia. In caso di controversie, è competente in via esclusiva il foro di Firenze.

ARTICOLO 7

Il presente atto, da redigersi in un'unica copia, sarà registrato solo in caso di uso a cura e spese della parte che lo richiederà. Le spese di bollo, diritti ed altro derivanti dal presente contratto sono a carico dell'acquirente.

Il presente atto occupa n. 3 pagine intere e parte della 4 fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Borgo San Lorenzo li XX XXXXXX 2014

IL TITOLARE DELL'IMPRESA

IL DIRIGENTE DELLA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

(Sig. XXXXXX XXXXXXXXX)

(Dott. Agr. Giovanni Miccinesi)